



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE N. 13 DEL 07/12/2016

OGGETTO: Lavoro straordinario - Impegno spesa anno 2016

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

PREMESSO che i Comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV) svolgono, fin dal 21 settembre 2001, l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso l'Unione di Comuni Prima Collina (PV);

DATO ATTO che negli anni addietro venivano autorizzate prestazioni di lavoro straordinario sia nell'Unione per i servizi in convenzione sia nei singoli Comuni per gli altri servizi;

ATTESO che con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione 21 dicembre 2015, n. 27, si è recepito il trasferimento di tutti i servizi, tutte le competenze e l'intera dotazione organica, per gestire tutte le attività e tutte le funzioni correlate, all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte dei Comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV);

CONSIDERATO che l'Unione è, a tutti gli effetti, un ente locale dotato di propria personalità giuridica ed, in quanto tale, opera in modo autonomo, assumendo le obbligazioni derivanti dalle attività ad essa trasferite dai Comuni aderenti, compresa l'assunzione del personale che i trasferimenti esigono;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 06/05/2016 veniva approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016/2018, immediatamente esecutiva;

RITENUTO che con il trasferimento di tutte le funzioni all'Unione occorre costituire un unico fondo per il lavoro straordinario per l'Unione e che, pertanto, occorre ricostruire i fondi per lavoro straordinario dei tre comuni che ne fanno parte onde addivenire ad un importo certo che possa costituire il riferimento per le prestazioni da autorizzare e già autorizzate;

DATO ATTO che con determinazione del segretario dell'Unione n. 1 del 09/01/2016 veniva fissato il tetto massimo di ore di lavoro straordinario corrispondente alla somma di € 1.571,00;

VISTA la determina n. 15/2016 del 15/11/2016 del responsabile del servizio finanziario con la quale è stato provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per i dipendenti;

PRESO ATTO che il fondo 2016 risulta costituito dalle voci indicate nella determina medesima, mentre il lavoro straordinario non fa parte di tali voci e va calcolato come appresso indicato;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda il fondo lavoro straordinario, si ritiene opportuno ricostruire l'iter legislativo che ha portato alla costituzione del fondo dell'anno 1995 in tal modo:

LAVORO STRAORDINARIO: *Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b, D.P.R. 333/90, ridotta dal 01 gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% e dal 01/01/2000 del 3%;*

- **L'art. 31 del CCNL 06/07/1995** “*Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio*” dopo aver stabilito che al finanziamento della parte variabile della retribuzione si provvede mediante l'utilizzo del fondo calcolato con riferimento all'anno 1993 dalle amministrazioni in applicazione dell' art. 5 del DPR 3 agosto 1990, n. 333, e che, tale fondo, a decorrere dal 31.12.95 e a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti retributivi del biennio successivo, è rivalutato del 6% ed è ulteriormente incrementato delle voci indicate nello stesso articolo, per quanto riguarda la destinazione, afferma che le risorse sono destinate, tra l'altro, al finanziamento del fondo per il compenso del lavoro straordinario che è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 ai sensi dell' art. 6, comma 2, lettera b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta dall'1 gennaio 1995, per effetto del contenimento del lavoro straordinario, di una percentuale pari al 15 per cento.
- **L'articolo 5 del D.P.R. 333/90** *fissava le voci di alimentazione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi così sintetizzate:*
 - a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
- **L'articolo 6 del D.P.R. 333/90** *fissa l'utilizzo del fondo in particolare, per quanto riguarda il lavoro straordinario, il comma 2, lettera b) specifica che il fondo di cui sopra serve anche per compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;*

• Per il Comune di CANNETO PAVESE con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26/02/1993 il fondo per il lavoro straordinario dell'anno 1993 veniva quantificato in L. 5.542.820 (€ 2.862,63);

• Per il Comune di CASTANA con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12/03/1993 il fondo per il lavoro straordinario dell'anno 1993 veniva quantificato in L. 5.371.496 (116 ore x tre dipendenti); ai fini della ricostruzione si deve tener conto del disposto dell'art. 5 del DPR 333/1990, dell'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL Regioni ed autonomie locali del 06/07/1995 per cui esso poteva essere costituito dal numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente (1989) e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali e pertanto, attraverso gli opportuni riproporzionamenti il fondo diventa L. 3.241.420;

• Per il comune di MONTECANO con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 20/01/1993 il fondo per il lavoro straordinario dell'anno 1993 veniva quantificato in L.35.4870 5.542.820 (€ 183,28);

- **Il fondo è ridotto dal 1° gennaio 1995**, per effetto del contenimento del lavoro straordinario, di una percentuale pari al 15 per cento;

RICORDATO che il lavoro straordinario è disciplinato dall'articolo 14 del [CCNL 1999](#), ai sensi del quale:

“1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del [CCNL del 6.7.1995](#), per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del [CCNL del 6.7.1995](#) e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

5. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.”;

PRESO ATTO, pertanto, che le risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario hanno subito un'ulteriore riduzione del 3% a far data dal 1999 ([CCNL 01/04/1999 ART. 14 Lavoro straordinario](#) “... Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del [CCNL del 6.7.1995](#), per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte **nella misura del 3%** ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale”);

RICOSTRUITI pertanto i fondi per il lavoro straordinario nel seguente modo:

Comune	Anno 1993 (per Castana ricostruito)	Anno 1995 (riduzione 15%)	Anno 2000 (riduzione 3%)	Anno 2000 (riduzione per risorse già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative)
Comune di Canneto Pavese	2.862,63 €	2.433,24 €	2.360,24 €	1.986,68 €
Comune di Castana	1.674,05 €	1.422,94 €	1.380,25 €	1.380,25 €
Comune di Montescano	183,28 €	155,79 €	151,11 €	151,11 €
Totale	4.719,96 €	4.011,97 €	3.891,61 €	3.518,05 €

DATO ATTO CHE:

- La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma un arco massimo giornaliero di 10 ore;
- Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie autorizzabili è di 180 ore;
- Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente o suo delegato;
- Il lavoro straordinario viene liquidato mensilmente dall'ufficio personale sulla base delle comunicazioni dei responsabili;

VISTI:

- Codice civile, artt. 2108, 1175 e 1375
- [D.Lgs. 66/03](#), artt. 4 e 5;
- [Ccnl 14/09/2000](#), articolo 38;

PRESO ATTO CHE:

- il fondo lavoro straordinario è di € 3.518,05;
- in questo ente sono state istituite le posizioni organizzative;
- per contratto, i dipendenti che coprivano tali posizioni non possono riscuotere il lavoro straordinario;
- Il lavoro straordinario effettuato dalle Posizioni Organizzative nell'anno 1999 è stato quantificato in € 373,56 sulla base della determina n. 4 del 10/01/2000 del segretario comunale pro tempore;

RITENUTO necessario assumere i sotto elencati impegni di spesa, per la somma globale di € 3.518,05, per la liquidazione mensile del lavoro straordinario, spettante ad ogni dipendente di ruolo, per l'intero anno 2016, evidenziando che la somma è disponibile nel bilancio di previsione 2016 e nel piano esecutivo di gestione 2016, nel seguente modo, dando atto che le somme necessarie al finanziamento del lavoro straordinario del personale a tempo determinato saranno impegnate con successivo atto:

Denominazione	
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	€ 400,00
LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	€ 3118,05
TOTALE	€ 3.518,05

VISTI:

- il [Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118](#), avente ad oggetto: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- il [Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#), avente ad oggetto: *“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011”*;

PRESO ATTO che, dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, ai sensi della quale, per l'anno 2015, il bilancio di previsione è stato redatto secondo gli schemi [D.P.R. 194/1996](#), con valore giuridico ed autorizzatorio, ed, inoltre, è stato redatto il bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva, secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del [D.Lgs. 118/2011](#), mentre, a partire dall'esercizio 2016, il bilancio verrà redatto esclusivamente secondo gli schemi del bilancio armonizzato;

EVIDENZIATO, pertanto, che sarà riportata nelle determine, per ogni impegno di spesa, l'imputazione derivante dall'applicazione del [D.Lgs. n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 06/05/2016, ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2016/2018" e s.m.i.;

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio n. 26 del 21/12/2015;

VISTO l'articolo 183 del **TUEL**, ai sensi del quale:

"1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;*
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;*
- c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.*

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/ capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

- a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;*
- b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.*

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.

9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del [TUEL](#), che testualmente recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi" è stato accertato, preventivamente, che "il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno";

DATO ATTO che l'articolo 1, commi da 707 a 729, della [Legge di Stabilità 2016](#), disciplina il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale che ha sostituito il patto di stabilità interno e che la spesa è compatibile con tale vincolo;

VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al [D.Lgs. n. 118/2011](#);

DATO ATTO che, ai sensi del principio contabile 4/2, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica";

RICHIAMATO il Decreto del presidente dell'Unione n° 60 del 21.09.2016, ad oggetto "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO SEGRETARIO DELL'UNIONE AL DOTT. GIUSEPPE ESPOSITO" ed il successivo n. 63 del 05/12/2016;

D E T E R M I N A

1. **DI ASSUMERE** i sotto elencati impegni di spesa, per la somma globale di € 3.518,05, per la liquidazione mensile del lavoro straordinario, spettante ad ogni dipendente di

ruolo, per l'intero anno 2016 ad integrazione e correzione della determinazione n. 1 del 09/01/2016 del segretario dell'Unione pro tempore, evidenziando che la somma è disponibile nel bilancio di previsione 2016 e nel piano esecutivo di gestione 2016, nel seguente modo:

2.

Denominazione	
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	€ 400,00
LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	€ 3118,05
TOTALE	€ 3.518,05

2. **DI IMPUTARE** la somma di € 3.518,05 , nel bilancio 2016/2018 competenza 2016 nel modo seguente;:
- al Conto U 1.01.01.01.003 voce 1880/100/1 Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 101 per € 400,00 già impegnati con determinazione n. 1 del 09/01/2016 del segretario comunale;
 - al Conto U 1.01.01.01.003 voce 1110/100/1 Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 101 per € 3.118,05 di cui € 1.171,00 già impegnati con determinazione n. 1 del 09/01/2016 del segretario comunale;
3. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. **DI DISPORRE** la trasmissione con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'ufficio segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
6. **DI DARE ATTO** della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale con particolare riferimento al PEG affidato con atto Giunta Comunale n. 16 del 06.05.2016 e smi;
7. **DI DARE ATTO** che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art.147 bis del TUEL e attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
8. **DI DARE ATTO** altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Revisore dei Conti, alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
10. **DI AVVISARE** che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della [Legge 241/90](#) e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
- giurisdizionale al TAR entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

Il Segretario dell'Unione
Esposito Dr. Giuseppe

VISTO PER REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile.

Canneto Pavese, lì 07/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Casella Maria Rosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 257 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Canneto Pavese, lì 12/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Colombi Sandra